



Sistemassociati

# CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2018



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 3 DEL 26 GENNAIO 2018

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ENTRO IL 31 GENNAIO**

Entro il 31 gennaio 2018 i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2017.

Pagina 4

- **IL MODELLO IVA 2018**

È disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il Modello Iva 2018, relativo all'anno 2017. In questa scheda si riepilogheranno le novità più importanti del modello rispetto a quello dell'anno scorso, in modo da focalizzare i punti a cui prestare maggiore attenzione durante la compilazione.

PAGINA 6

- **SPESOMETRO, POSTICIPATA LA SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO**

Con il comunicato stampa del 19.1.2018 l'Agenzia delle entrate ha annunciato che verrà posticipata la scadenza prevista per il 28.2.2018 per l'invio dello spesometro relativo al 2° semestre 2017.

Pagina 11

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **MODELLI INTRASTAT 2018**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riepiloghiamo le semplificazioni in vigore dal 1° gennaio 2018 per i modelli Intrastat.

Pagina 12

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 21

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 21

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 26.01.2018 AL 09.02.2018**

Pagina 22

*LA SETTIMANA IN BREVE*

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Spesometro semplificato 2017 2018: disponibili le bozze del modello**

È disponibile la bozza del provvedimento con le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dello spesometro, il cui termine di invio, previsto per il 28.02.2018 (per il 2° semestre 2017), è stato spostato al 60° giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento definitivo.

Tra le principali semplificazioni:

- ◆ facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e possibilità di comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro;
- ◆ pubblicati sul sito dell’Agenzia, due pacchetti software gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione;
- ◆ termini per l’invio della comunicazione allineati a quelli della comunicazione obbligatoria;
- ◆ anche chi esercita l’opzione potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018.

**Dichiarazioni 2017: online le bozze Redditi PF Redditi Società, IRAP e consolidato**

Pubbligate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli mancanti per le dichiarazioni dei redditi 2018 (anno di imposta 2017). Tali modelli sono Redditi persone fisiche (Pf), Redditi enti non commerciali (Enc), Redditi società di persone (Sp), Redditi società di capitali (Sc); Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm). Tra le principali novità per le persone fisiche

- ◆ nuova disciplina fiscale prevista per le “locazioni brevi”;
- ◆ nuove disposizioni in materia di premi di risultato e welfare aziendale;
- ◆ nuovo quadro LC dedicato alla liquidazione della cedolare secca;
- ◆ percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali, per il sismabonus e per l’ecobonus.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa le principali novità riguardano

- ◆ proroga del super e dell’iper ammortamento;
- ◆ aliquota Ires al 24%;
- ◆ nuove modalità applicative del regime di branch exemption di imprese residenti;
- ◆ apposito prospetto del patent box riferito ai marchi d’impresa;
- ◆ nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al “criterio di cassa”.

**Stampa registri entro il 31 gennaio 2018**

Dal momento che con il DPCM del 15 luglio 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è slittato al 31 ottobre, il nuovo termine per la stampa e la conservazione sostitutiva scade il 31 gennaio, nel rispetto dei 3 mesi di tempo previsti dal termine per la presentazione della dichiarazione. Pertanto il 31 gennaio 2018 è il termine ultimo (in merito all’anno di imposta 2016) per:

- ◆ stampare i registri contabili;

- ◆ procedere alla conservazione sostitutiva dei documenti registrati su supporti informatici.

Semplificazioni per i registri IVA sono state introdotte nel decreto fiscale 148/2017 collegato alla Legge di stabilità 2018. In particolare, è possibile non procedere alla stampa dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, se il contribuente li ha tenuti aggiornati ed è in grado di procedere alla loro stampa in presenza di un controllo fiscale.

### **Bonus alberghi 2017: 26 febbraio termine per tax credit riqualificazione**

Il decreto Mibact individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta. Alle imprese e gli agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31.12.2018, ripartito in 2 quote annuali di pari importo. Il credito tuttavia, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale. In merito all'istanza, questa va presentata esclusivamente online insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti del Mibact. Click day dalle ore 10:00 del 26 Febbraio – alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.

### **Antiriciclaggio: accesso alle informazioni da parte delle autorità fiscali**

Il Consiglio dei Ministri 68 del 19 gennaio 2018 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che disciplina l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri. Il decreto prevede, in particolare, che i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell'anagrafe tributaria o acquisiti dall'Agenzie delle entrate nel corso dei propri accertamenti hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche.

### **Canone RAI: modifiche alle specifiche tecniche**

Canone tv nella bolletta elettrica: un provvedimento delle entrate modifica le specifiche tecniche.

In particolare, in assenza di rettifiche da comunicare all'Agenzia delle entrate, le imprese elettriche trasmettono entro il 31.03 di ogni anno, una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell'anno precedente. Le specifiche tecniche di cui all'allegato A sostituiscono integralmente le specifiche dell'allegato A del provvedimento del del 4 luglio 2016.

Concludiamo informando che sono state aggiornate le FAQ sul sito del MISE (ministero dello Sviluppo Economico) sul voucher per la digitalizzazione delle PMI.

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**
**OGGETTO: Comunicazione spese sanitarie entro il 31 gennaio**

Entro il **31 gennaio 2018** i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2017.

Il 28 febbraio scade invece il termine per i veterinari.

Lo scopo è permettere all'Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ENTRO IL 31 GENNAIO	
<b>PREMESSA</b>	<p><b>Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata<sup>1</sup>.</b> Si tratta della dichiarazione che l'Agenzia delle Entrate precompila utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria,</li> <li>◆ i dati trasmessi da parte di soggetti terzi,</li> <li>◆ i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta.</li> </ul> <p><b>Dal 2016 (modello 730/2016 - redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti anche i dati delle spese sanitarie</b> registrate con il sistema "Tessera Sanitaria".</p> <p>Per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare la dichiarazione precompilata, con i dati delle spese sanitarie, è stato introdotto <b>l'obbligo<sup>2</sup></b> - per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie - <b>di trasmettere al sistema tessera sanitaria i relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento.</b> Pertanto per il periodo compreso dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il termine scade il <b>31 gennaio 2018.</b></p>
<b>IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TS</b>	<p>La trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria prevede questi <b>3 passaggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i soggetti che erogano servizi sanitari devono inviare</b> al Sistema Tessera Sanitaria - TS <b>i dati</b> relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie) <b>entro il 31.01</b> dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese da parte del contribuente;</li> <li>◆ successivamente, <b>l'Agenzia delle Entrate trasmetterà al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;</b></li> <li>◆ infine, <b>il Mef - Sistema Tessera sanitaria - fornirà alle Entrate i dati dal 1° marzo</b> ma solo in forma aggregata.</li> </ul> <p>A partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare il dettaglio delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata sul sito dell'Agenzia delle entrate, nell'apposita area autenticata.</p>

<sup>1</sup> Articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni).

<sup>2</sup> Articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 175/2014.

<p><b>SOGGETTI TENUTI A TRASMETTERE I DATI AL SISTEMA TS</b></p>	<p>Sono <b>tenuti ad inviare i dati sanitari dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (accreditate e non);</li> <li>◆ farmacie pubbliche e private;</li> <li>◆ parafarmacie;</li> <li>◆ medici chirurghi e odontoiatri iscritti all'albo;</li> <li>◆ veterinari iscritti all'albo;</li> <li>◆ psicologi iscritti all'albo;</li> <li>◆ infermieri iscritti all'albo;</li> <li>◆ ostetriche iscritte all'albo;</li> <li>◆ tecnici sanitari di radiologia medica iscritti all'albo;</li> <li>◆ ottici che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute</li> </ul> <p><b>Sono esclusi</b> dalla trasmissione dei dati <b>tutti coloro che non rientrano in questo elenco</b> come fisioterapisti, logopedisti, podologi, negozi di sanitari, ecc.</p> <p>Particolare attenzione meritano <b>i veterinari</b> in quanto pur essendo iscritti all'albo, non devono comunicare i dati delle spese sostenute per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non "da compagnia"</li> <li>◆ non detenuti per la pratica sportiva,</li> <li>◆ destinati all'allevamento,</li> <li>◆ destinati alla riproduzione,</li> <li>◆ destinati al consumo alimentare,</li> <li>◆ allevati/detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole,</li> <li>◆ utilizzati per attività illecite.</li> </ul>
<p><b>I DATI DA INSERIRE NEL FILE CREATO DAL STS</b></p>	<p><b>I dati da trasmettere</b> sono sostanzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale</b> (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);</li> <li>◆ <b>quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate</b>, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.</li> </ul> <p>Si ricorda che per effettuare l'invio dei dati è necessario essere in possesso delle <b>credenziali di accesso al STS</b>.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

 Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**
**OGGETTO: Il modello Iva 2018**

Con Provvedimento n. 10581 del 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello IVA 2018** ed il **modello IVA BASE 2018** con le relative istruzioni.

Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma **entro il 30 aprile 2018** (art. 8, comma 1 del D.P.R. 322/98).

Si ricorda, infatti, che dall'anno scorso **la dichiarazione IVA non è più possibile presentarla in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.**

Nella tabella che segue si illustrano le principali novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2018.

IL MODELLO IVA 2018	
<b>LE NOVITÀ DEL FRONTESPIZIO</b>	<p>Nel frontespizio <b>è stato soppresso</b> il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante".</p> <p>Tale intervento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate all'art. 73 del D.P.R. n. 633/72 dalla Finanziaria 2015 in base alle quali non è più previsto che la società controllante deve sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.</p>
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VE</b>	<p>Nel quadro VE è stato <b>ridenominato il rigo VE38</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ da <i>"Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter"</i>;</li> <li>◆ a <i>"Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter"</i>.</li> </ul> <p>Tale nuova denominazione del rigo è data dall'estensione dello split payment operata dal D.L. n. 50 del 2017 (dal 1° luglio 2017) nei confronti di alcune categorie di società, e non delle sole pubbliche amministrazioni.</p>
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VJ</b>	<p>Nel quadro VJ sono state apportate due differenti modifiche.</p> <p>La prima delle due riguarda la <b>soppressione del rigo VJ12</b> del modello IVA 2017, previsto per gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti. Infatti, tale disciplina è stata abolita dal 1° gennaio 2017.</p> <p>La seconda modifica riguardante il quadro VJ riguarda – come per il quadro VE - la <b>ridenominazione del rigo VJ18</b> in <i>"Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter"</i>.</p> <p>Tale nuova denominazione, come già anticipato nel quadro VE, è data dall'estensione dello split payment operata dal D.L. n. 50 del 2017 (dal 1° luglio 2017) nei confronti di alcune categorie di società, e non delle sole pubbliche amministrazioni.</p> <p>Infine, nelle istruzioni relative al <b>rigo VJ2</b>, che riguarda le operazioni di</p>

	estrazione dei depositi IVA, viene specificata l'esclusione delle operazioni per le quali l'IVA è assolta dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione. Infatti, tale novità è stata introdotta dal D.L. 193 del 2016 ed è applicabile dal 1° aprile 2017.
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VH</b>	<p>Il quadro VH è quello che porta le maggiori novità quest'anno. Il quadro VH sarà <b>compilato solo</b> nel caso in cui si intendano <b>inviare, integrare o correggere i dati</b> omessi, incompleti o inesatti relativi alla <b>comunicazione delle liquidazioni periodiche</b> (R.M. n. 104 del 28 luglio 2017).</p> <p>Infatti, come indicano le istruzioni al modello IVA 2018, qualora sia necessario procedere alla compilazione del quadro, andranno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.</p> <p>Di seguito un riepilogo dettagliato delle novità del quadro.</p> <p>E' stata data <b>indicazione del mese</b> in relazione ad ogni rigo del quadro e sono stati introdotti <b>specifici rigi (VH4, VH8, VH12 e VH16)</b> dove devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali.</p> <p>Inoltre, è stata introdotta anche la <b>casella 4 "Liquidazione anticipata"</b> che deve essere barrata da parte dei soggetti con liquidazioni mensili / trimestrali che hanno anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare il saldo della liquidazione dell'ultimo mese del trimestre.</p> <p>Il rigo per l'acconto IVA (<b>VH17 e non più VH13</b>) tiene conto delle speciali modalità di assolvimento con il metodo "storico" per i soggetti destinatari dello split payment.</p> <p>E' stata introdotta in corrispondenza dei rigi da VH1 a VH16 la <b>casella 3 "Subfornitori"</b>, riservata ai soggetti che hanno effettuato il versamento dell'IVA derivante da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche. Tale casella andrà barrata qualora <b>tutta o parte</b> dell'IVA a debito del mese/trimestre di riferimento <b>sia stata versata trimestralmente</b> senza applicazione degli interessi dell'1%.</p> <p>Infine, è stato soppresso il campo "Ravvedimento" presente nel modello IVA 2017.</p>
<b>IL NUOVO QUADRO VM</b>	Nella dichiarazione IVA 2018 è stato introdotto un nuovo quadro – quadro VM – che riguarda la <b>Sezione II del quadro VH del modello IVA 2017</b> . E' la sezione denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", nel quale andranno indicati i versamenti effettuati per la prima cessione interna di veicoli oggetto di acquisti intra UE.
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VL</b>	Nel quadro VL sono <b>stati soppressi</b> alcuni rigi del modello IVA 2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>VL 24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi"</b>: in tale rigo era necessario indicare l'ammontare dei versamenti effettuati nell'anno relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad essere cedute in anni successivi;</li> <li>◆ <b>VL 29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto"</b>: in tale rigo era necessario indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>VL 31</b> <i>“Versamenti integrativi d’imposta”</i>: in tale rigo era necessario indicare il totale dei versamenti integrativi, relativi all’anno, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni e la maggior detrazione IVA per l’acquisizione di beni ammortizzabili.</li> </ul> <p>Date le soppressioni di cui sopra, sono stati rinumerati i rigi del quadro ed introdotte le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Introduzione del nuovo rigo VL 27</b> <i>“Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto”</i>: in tale rigo sarà necessario indicare i crediti d’imposta che sono utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l’acconto;</li> <li>◆ <b>Introduzione del nuovo rigo VL 28</b> <i>“Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto”</i>: in tale rigo sarà necessario indicare i crediti utilizzati nell’anno 2017 dall’ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351 del 2001;</li> <li>◆ <b>Introduzione del nuovo rigo VL 29</b> <i>“Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno”</i>: in tale rigo sarà necessario indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;</li> <li>◆ <b>Introduzione del nuovo rigo VL 30</b> <i>“Ammontare IVA periodica”</i>: tale rigo, composto da tre campi, dovrà essere compilato per indicare, nel campo 2 l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; nel campo 3, invece, dovrà essere indicato il totale dei versamenti periodici. Infine, nel campo 1 si dovrà indicare il maggiore tra l’importo del campo 2 e del campo 3.</li> </ul>
<b>LE NOVITA' DEL QUADRO VX</b>	<p>Nel quadro VX sono stati inseriti i <b>rigi VX7 e VX8</b> per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante.</p> <p>Si segnala che in materia di rimborsi IVA, è previsto, in favore di coloro che hanno aderito al regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture per il 2017, uno specifico codice (numero “12”) da indicare nel campo 3 del rigo VX 4, per accedere ai rimborsi senza il rispetto delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972.</p> <p>Nel campo 4 dello stesso rigo VX 4, il nuovo codice “9” consente ai soggetti in regime opzionale di richiedere l’esecuzione prioritaria del rimborso.</p> <p>Infine, attraverso l’indicazione del codice “5” nel campo 7 del rigo VX 4, è possibile per i soggetti “minori” ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 indicare l’esonero dalla garanzia (o dal visto di conformità) per l’esecuzione dei rimborsi.</p>
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VO</b>	<p>Nel quadro VO è stato introdotto il <b>rigo VO26</b> per la comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.</p> <p>Nel rigo VO34 è stata eliminata la casella 3.</p>

<p><b>IL NUOVO QUADRO VG</b></p>	<p>Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.</p> <p>Inoltre, nei <b>rigli da VG2 a VG4</b> della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 "Ingresso" e il campo 4 "Fuoriuscita" per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata.</p> <p>Infine, è stata introdotta la sezione 3 "Revoca" per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.</p>
<p><b>NUOVE ISTRUZIONI QUADRO VF</b></p>	<p>E' necessario segnalare che nella versione definitiva delle istruzioni sono <b>cambiate le regole del quadro VF</b>.</p> <p>Infatti, <b>sono state modificate le indicazioni fornite fino all'anno scorso in relazione alle operazioni da indicare in tale quadro</b>. Tale modifica si è resa necessaria a seguito delle <b>novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 relative alla detrazione dell'IVA</b>.</p> <p>La versione in bozza delle istruzioni prevedeva che nel quadro dovevano essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate nell'anno 2017 sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.</p> <p>Nella versione definitiva <b>non c'è più il riferimento all'anno 2017</b>, ciò in quanto ricordiamo, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all'esercizio del diritto alla detrazione che deve avvenire <b>entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'imposta è diventata esigibile</b>.</p> <p>Questo comporta una particolarità nella gestione delle fatture relative al 2017 ricevute nel 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le fatture relative ad acquisti del 2017, ricevute entro il 16 di gennaio da parte dei contribuenti mensili, e registrate con riferimento al 2017, hanno partecipato alla liquidazione e al versamento dell'imposta relativa al mese di dicembre 2017 da effettuarsi entro il 16 di gennaio 2018. Per i contribuenti trimestrali slitta al 16 marzo 2018;</li> <li>◆ le fatture relative ad acquisti del 2017, ricevute oltre il 16 di gennaio devono essere registrate nel registro acquisti con riferimento al 2017 e la relativa imposta va portata in detrazione entro il 30 aprile 2018, in sede di dichiarazione IVA annuale.</li> </ul> <p>A livello operativo, quindi, per coloro che effettuano le liquidazioni mensilmente, si dovrà procedere da oggi a registrare le fatture in un apposito sezionale (relativo alle fatture 2017) nel registro IVA acquisti 2018 ovvero nel registro IVA principale adottando uno specifico codice che determini l'inserimento nella dichiarazione IVA relativa al 2017.</p> <p>In tali casi, la detrazione non sarà operata nelle liquidazioni periodiche (né comunicata nella comunicazione delle liquidazioni periodiche del 28 febbraio</p>

	2018) ma esclusivamente utilizzando il quadro VF della dichiarazione IVA 2018.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
**OGGETTO: Spesometro, posticipata la scadenza del 28 febbraio**

Slitta la scadenza dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, in scadenza il **28.02.2018**. La data ancora non è fissata in quanto ancorata all'approvazione di un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, attualmente in bozza.

Quello che è certo è che lo spesometro slitterà al 60° giorno successivo alla data di approvazione di questo Provvedimento, in cui l'Agenzia riceverà le semplificazioni sullo spesometro introdotte con il c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", D.I. 148/2017.

Ad annunciarlo l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 19.01.2018

<b>SPESOMETRO, POSTICIPATA SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO</b>	
<b>SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DAL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018</b>	<p><b>Il c.d. "Collegato alla finanziaria 2018"</b> (D.I. 148/2017) ha previsto delle <b>semplificazioni per lo spesometro</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non applicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dello spesometro relativo al 1° semestre 2017</b> (scaduto il 16.10.2017) purché i dati corretti siano inviati entro il 28.02.2018<sup>3</sup>;</li> <li>◆ <b>possibilità di trasmettere i dati semestralmente</b>, anziché trimestralmente come prevede l'art. 21 del D.I. 78/2018;</li> <li>◆ <b>ripristino della possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo</b> per le mini fatture di importo inferiore a 300 euro;</li> <li>◆ <b>nuove fattispecie di esonero</b>:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le pubbliche amministrazioni per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;</li> <li>✓ i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72), con volume d'affari sotto i 7 mila euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli, situati nelle zone montane.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate</b>, attualmente in bozza, <b>dovrà recepire tali semplificazioni.</b></p>
<b>IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DEL 28 FEBBRAIO</b>	<p>Per consentire agli operatori di avere il tempo di consultare le nuove regole, che diventeranno operative con il Provvedimento definitivo, <b>il termine del 28.02.2018</b> - relativo allo spesometro del 2° semestre 2017- <b>slitterà</b> al 60° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento atteso dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ad annunciare tale differimento è stata l'Agenzia delle Entrate</b> con il comunicato stampa del 19.01.2018.</p>

<sup>3</sup> Data probabilmente soggetta a differimento.

	In considerazione di questo differimento, dovrebbe slittare anche il termine - ora fissato al 28.02.2018 - per l'invio dei dati corretti relativi allo spesometro del 1° semestre 2017, che consente la disapplicazione delle sanzioni per gli errati invii relativi al 1° semestre 2017. Per una conferma ufficiale, però, occorre attendere la pubblicazione del Provvedimento.					
<b>SCADENZE SPESOMETRO</b>	Ecco un riepilogo delle <b>scadenze attualmente previste per lo spesometro 2017 e 2018</b> :					
	<b>Spesometro 2017</b>			<b>Spesometro 2018</b>		
	Semestrale		Trimestrale		Semestrale su opzione	
	1° semestre	16.10.2017	1° trimestre 2018	31.05.2018	1° semestre	01.10.2018
			2° trimestre 2018	01.10.2018		
	2° semestre	<b>28.02.2018</b> (la scadenza slitterà al 60° giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate)	3° trimestre 2018	30.11.2018	2° semestre	28.02.2019
		4° trimestre 2018	28.02.2019			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## MODELLI INTRASTAT 2018

### *INTRODUZIONE*

Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate, l'Istat e le Dogane hanno dato **attuazione alle semplificazioni dei modelli Intrastat**, con **decorrenza dal 1° gennaio 2018**, prevedendo l'abrogazione del Modello INTRA-2 degli acquisti di beni e servizi, lasciando esclusivamente l'obbligo di segnalazione mensile dei dati statistici con innalzamento delle soglie di riferimento per i Modelli INTRA-2 (acquisti di beni e servizi) e INTRA-1 bis (cessioni di beni).

Si ricorda che gli elenchi riepilogativi Intrastat, con particolare riferimento ai modelli INTRA-2 degli acquisti di beni e servizi, sono stati oggetto di una caotica revisione dell'adempimento, che ha portato:

- ◆ **ad un'iniziale abrogazione del modello** con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (articolo 4, Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, conversione in Legge del DL 193/2016);
- ◆ **e alla successiva reintroduzione del modello** a pochi giorni dalla prima scadenza prevista per l'invio dei dati di gennaio 2017.

### *INDICE DELLE DOMANDE*

1. Quali erano le **regole** per i Modelli Intrastat **in vigore fino al 31.12.2017**?
2. Quali sono i **dati** che devono essere indicati **nei modelli Intrastat**?
3. Quali sono le semplificazioni dal 2018 per l'**Intra2-bis**?
4. Quali sono le semplificazioni dal 2018 per l'**Intra2-quater**?
5. Quali sono le semplificazioni dal 2018 per l'**Intra1-quater**?
6. Quali sono le semplificazioni dal 2018 per l'**Intra1-bis**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. QUALI ERANO LE REGOLE PER I MODELLI INTRASTAT IN VIGORE FINO AL 31.12.2017?

**R.1.** I soggetti passivi IVA nazionali che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea o cessioni intra-UE di beni e servizi, devono compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat indicando tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.

Il modello deve essere compilato dai soggetti passivi IVA nazionali con le seguenti periodicità:

- ◆ Trimestralmente - dai soggetti IVA che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro
- ◆ Mensilmente - in tutti gli altri casi

I soggetti trimestrali sono tenuti alla compilazione della sola parte fiscale mentre i soggetti mensili devono compilare anche la parte statistica del modello.

### D.2. QUALI SONO I DATI CHE DEVONO ESSERE COMPILATI NEI MODELLI INTRASTAT?

**R.2.** La prima parte dei modelli Intrastat è costituita dalla **parte fiscale**, caselle da 1 a 5 o da 1 a 6 (codice ISO Stato membro e *vat number* della controparte, valore in euro e in valuta per gli acquisti da Paesi che non aderiscono all'euro e natura della transazione solo per operazioni triangolari).

Le caselle successive sono dedicate alla **parte statistica** (natura della transazione, codice nomenclatura della merce, peso, codice ISO Paese di provenienza, destinazione e origine), caselle da 5 a 13 o da 6 a 15.

Nella parte statistica gli elementi relativi a **valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto** sono richiesti solo ai soggetti che effettuano acquisti e cessioni di beni per un valore annuo superiore a 20 milioni di euro.

### D.3. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018 PER L'INTRA2-BIS?

**R.3.** Dal 1° gennaio 2018 il modello INTRA 2-bis degli acquisti di beni viene notevolmente semplificato.

La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni diventa **obbligatoria, ai soli fini statistici**, per i soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile, che effettuano acquisti per un **ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 200.000 euro**, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

**Tutti gli altri contribuenti sono esonerati dalla compilazione del Modello INTRA 2-bis** in quanto assolvono l'obbligo mediante altri adempimenti, quali lo spesometro (art 21 del D.L. n. 78/2010),









## CASI RISOLTI

---

### C.1. COMPILAZIONE INTRA 2-BIS

#### S.1 Acquisto di beni da soggetto passivo DE:

- ◆ inizio spedizione materiale il 30 novembre 2017;
- ◆ merce arrivata in Italia il 3 dicembre 2017;
- ◆ fattura ricevuta al momento della consegna del bene

**Operazione registrata e integrata nel mese di dicembre 2017**, con doppia registrazione nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti

**Obbligo di compilazione del modello INTRA 2-bis** sia per i contribuenti trimestrali che per i mensili, con riferimento al mese di dicembre secondo le vecchie regole del 2017

---

### C.2. ESONERO INTRA 2-BIS

#### S.2 Acquisto di beni da soggetto passivo FR:

- ◆ la merce viene fatturata dal fornitore francese in data 15 dicembre 2017;
- ◆ la merce arriva in Italia il 23 gennaio 2018.

**Operazione registrata e integrata nel mese di dicembre 2017**, con doppia registrazione nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti ma l'effettiva **movimentazione del bene è avvenuta nel mese di gennaio 2018**

**Esonero dalla compilazione del modello INTRA 2-bis**. Resta l'**obbligo della segnalazione statistica**, a cadenza mensile, per i soggetti passivi IVA che hanno superato la soglia di 200.000 euro di operazioni in almeno uno dei 4 trimestri precedenti

---

### C.3. COMPILAZIONE INTRA 2-QUATER

**S.3** Nel mese di novembre 2017 un committente IT riceve prestazioni di servizi da un prestatore NL. NL fattura una consulenza commerciale, resa nel mese di novembre 2017.

La fattura viene **integrata e registrata nel mese di novembre 2017**, con doppia registrazione nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti

**Obbligo di compilazione del modello INTRA 2-quater** sia per i contribuenti trimestrali che per i mensili, con riferimento al mese di novembre secondo le regole del 2017.

---

### C.4. ESONERO INTRA 2-QUATER

**S.4** Nel mese di febbraio 2018, lo stesso committente IT commissiona nuovamente una consulenza al medesimo prestatore NL, per un totale di 200.000 euro. NL fattura la prestazione resa nel mese di febbraio 2018.

**La fattura viene integrata e registrata nel mese di febbraio 2018**, con doppia registrazione nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti. **IT è esonerato dalla compilazione del modello INTRA 2-quater** in quanto l'attività di consulenza non ha rilevanza ai fini statistici non

---

essendoci movimentazione di beni.

---

#### **C.5. ESONERO INTRA 2-QUATER**

**S.5** Soggetto passivo IVA nazionale che nel primo trimestre 2018 ha effettuato acquisti di beni per un totale di 250.000 euro e, nello stesso periodo, acquisti di servizi con invio di beni in conto lavorazione per un totale di 90.000 euro.

Nell'esempio, il soggetto nazionale sarà tenuto alla compilazione dei dati statistici riferiti all'acquisto di beni nel modello INTRA 2-bis e non dovrà presentare il modello INTRA 2-quater.

---

#### **C.6. COMPILAZIONE INTRA 1-QUATER**

**S.6** Prestazione di servizi resa ad un committente soggetto passivo DE. Pagamento incassato e fattura emessa da IT nel mese di gennaio 2018 mentre la prestazione sarà ultimata nel mese di febbraio 2018

**Obbligo di compilazione del modello INTRA 1-quater** sia per i contribuenti trimestrali che per i mensili, con riferimento al mese di gennaio

---

#### **C.7. COMPILAZIONE INTRA 1-BIS**

**S.7** Cessione intracomunitaria di beni a cliente FR. Merci spedite e fatturate nel mese di gennaio 2018 per un totale di 80.000 euro

**Obbligo di compilazione del modello INTRA 1-bis** parte fiscale sia per i contribuenti trimestrali che per i mensili

Esonero dalla compilazione della parte statistica per il contribuente mensile che non ha realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

---

*PRASSI DELLA SETTIMANA***LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

**Risoluzione n. 8/E del 25 Gennaio 2018**

L'Agenzia estende l'utilizzo dei codici tributo: GA01, GA02, GA03, GA04 e GA05 (versamento spontaneo del contributo unificato) GA0T, GA0S e GA0Z (versamento omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell'invito al pagamento da parte degli uffici della Giustizia Amministrativa) stabiliti per il pagamento in modalità telematica tramite il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi), anche per il versamento tramite Mod. F24 Enti pubblici.

---

**I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

**Comunicato del 19 Gennaio 2018**

L'Agenzia comunica che è disponibile sul suo sito internet la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dello spesometro, in attuazione delle novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017. L'Agenzia, inoltre, comunica che per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del 2° semestre 2017, prevista per il 28.02.2018, viene spostata al 60° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

---

*SCADENZARIO*

**LO SCADENZARIO DAL 26.01.2018 AL 09.02.2018**

---

Venerdì <b>26 Gennaio 2018</b>	Ultimo giorno utile per il <b>ravvedimento operoso dell'acconto IVA 2017 non versato</b> (o versato in misura insufficiente) <b>entro il 27.12.2017</b> , con la maggiorazione degli interessi legali e l'applicazione della sanzione ridotta al 3%.
Lunedì <b>29 Gennaio 2018</b>	Ultimo giorno utile per il <b>ravvedimento</b> della <b>presentazione</b> della dichiarazione <b>REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017</b> omessa, <b>versando anche con modello F24 la sanzione ridotta</b> , da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017 che hanno omesso di effettuare tale adempimento entro il 31.10.2017.
Lunedì <b>29 Gennaio 2018</b>	Ultimo giorno utile per il <b>ravvedimento</b> della <b>presentazione</b> della dichiarazione <b>REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017</b> omessa, <b>versando anche con modello F24 la sanzione ridotta</b> , da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017 che hanno omesso di effettuare tale adempimento entro il 31.10.2017, da parte degli <b>intermediari abilitati all'invio telematico che NON hanno trasmesso</b> , entro il 31 ottobre 2017, sia le dichiarazioni ( <b>REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017</b> ) da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Liquidazione e versamento dell' <b>Iva</b> relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel <b>mese di dicembre 2016</b> per gli <b>enti, associazioni ed altre organizzazioni</b> di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di <b>dicembre 2017</b> , dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ( <b>Modello</b>

---

	<b>INTRA 12)</b> per gli <b>enti, associazioni ed altre organizzazioni</b> di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	<b>Comunicazione all'Anagrafe tributaria</b> , da parte degli <b>intermediari finanziari</b> , dei dati riferiti al <b>mese precedente</b> dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell' <b>imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2017</b> , nonché degli <b>eventuali conguagli</b> di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di <b>Novembre 2017</b> .
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Versamento dell' <b>imposta di registro sui contratti di locazione e affitto</b> stipulati in data 01.01.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.01.2018.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Presentazione della " <b>dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale</b> " contenente l'indicazione del <b>numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente</b> , distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Versamento della <b>tassa annuale di Concessioni Governative</b> .
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Rinnovo della <b>tasse automobilistiche scadute a dicembre 2017</b> per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	<b>Pagamento</b> dell'addizionale erariale alla <b>tassa automobilistica</b> (c.d. <b>Superbollo</b> ) per i <b>veicoli di potenza superiore a 185 Kw</b> . L'addizionale è pari a <b>20 euro</b> per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw. L'addizionale e' <b>ridotta dopo 5, 10 e 15 anni</b> dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, <b>al 60%, al 30% e al 15%</b> e <b>non è più dovuta decorsi 20 anni</b> dalla data di costruzione.
Mercoledì <b>31 Gennaio 2018</b>	Presentazione del modello " <b>Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato</b> " per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di

---

utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

---

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Presentazione della **denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2017** utilizzando il software Docte 2.0 o presentando la dichiarazione (modello 26) al competente Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

---

Mercoledì 31 Gennaio 2018

I soggetti iscritti al Registro dei **revisori legali, anche se** iscritti nella sezione dei **revisori inattivi**, devono provvedere al versamento del **contributo annuale per il 2018**, pari a **€ 26,85**.

---

Mercoledì 31 Gennaio 2018

**Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati, riferiti al 2017, relativi alle spese sanitarie** ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2017 PF precompilato.

---

Venerdì 9 Febbraio 2018

Rendicontazione Paese per Paese (**Country-by-Country Reporting**) concernente il periodo di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, da parte delle **società controllanti (residenti in Italia)** di gruppi multinazionali.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)